

- (9) Ai sensi della presente direttiva, lo scarico illecito di sostanze inquinanti effettuato dalle navi dovrebbe essere considerato reato qualora sia stato commesso intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave e qualora provochi un deterioramento della qualità dell'acqua. Non è necessario che i casi meno gravi di scarico illecito di sostanze inquinanti, effettuato dalle navi che non provocano un deterioramento della qualità dell'acqua, siano considerati reati. Ai sensi della presente direttiva, gli scarichi di questo tipo dovrebbero essere indicati come «casi di minore entità».
- (10) Data la necessità di assicurare un elevato livello di sicurezza e di protezione dell'ambiente nel settore del trasporto marittimo, nonché di assicurare l'efficacia del principio secondo cui i responsabili dell'inquinamento devono risarcire i danni causati all'ambiente, dovrebbero essere considerati reati i casi di minore entità che si verificano ripetutamente e che provocano, non singolarmente bensì nel loro insieme, un deterioramento della qualità dell'acqua.
- (11) La presente direttiva fa salvi altri sistemi relativi alla responsabilità per danno dovuto all'inquinamento provocato dalle navi previsti dal diritto comunitario, nazionale o internazionale.
- (12) La competenza giurisdizionale per quanto riguarda gli illeciti penali dovrebbe essere stabilita conformemente al diritto nazionale degli Stati membri e ai loro obblighi ai sensi del diritto internazionale.
- (13) Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni alla Commissione sull'attuazione della presente direttiva, onde consentirle di valutarne gli effetti.
- (14) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, a causa del carattere transfrontaliero dei danni che possono derivare dai comportamenti considerati, e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento proposto, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (15) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (16) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio»⁽¹⁾, gli Stati membri sono inco-

⁽¹⁾ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

raggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

- (17) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2005/35/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2005/35/CE

La direttiva 2005/35/CE è così modificata:

- 1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento»;

- 2) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Scopo della presente direttiva è quello di recepire nel diritto comunitario le norme internazionali in materia di inquinamento provocato dalle navi e di garantire che ai responsabili di scarichi di sostanze inquinanti siano comminate sanzioni adeguate, anche penali, al fine di aumentare la sicurezza marittima e migliorare la protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento provocato dalle navi.»

- 3) all'articolo 2 è aggiunto il punto seguente:

«5. "Persona giuridica": qualsiasi soggetto di diritto che possiede tale status, ad eccezione degli Stati stessi o delle istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.»

- 4) gli articoli 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 4

Violazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi, inclusi i casi di minore entità di detti scarichi, in una delle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, siano considerati violazioni se effettuati intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a far sì che le persone fisiche o giuridiche che abbiano commesso una violazione ai sensi del paragrafo 1 possano essere ritenute responsabili.

